



CORTE
DEI CONTI
EUROPEA

IT

Parere 03/2024

(presentato in virtù dell'articolo 287, paragrafo 4, del TFUE)

**che accompagna la valutazione
operata dalla Commissione sulla
garanzia per le azioni esterne
[COM(2024) 208]**

Indice

	Paragrafo
Introduzione	01 - 17
Contesto	01 - 08
Garanzia per le azioni esterne	01 - 02
Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus	03 - 07
Altro sostegno finanziario dell'UE per paesi partner assistito da garanzie di bilancio	08
Estensione del presente parere	09 - 17
Estensione	09 - 15
Limitazioni del parere della Corte	16 - 17
Osservazioni specifiche	18 - 64
La valutazione della garanzia per le azioni esterne è parte di una valutazione più ampia degli strumenti di azione estema	18 - 24
Una valutazione comune di più strumenti	18 - 19
Trasmissione della valutazione della Commissione alla Corte dei conti europea	20
Limitazioni della valutazione	21 - 22
Parere negativo del comitato per il controllo normativo	23 - 24
La valutazione operata dalla Commissione sulla garanzia per le azioni esterne è incompleta	25 - 45
Il "contributo agli obiettivi generali" non è preso sufficientemente in esame	26 - 27
Mancano informazioni sui risultati ottenuti e sulla performance operativa	28 - 34
Scarse informazioni sull'"addizionalità"	35 - 45
Nessuna valutazione dell'importo massimo della garanzia	46 - 54
Accantonamento per i prestiti della Banca europea per gli investimenti all'Ucraina	50 - 52
Accantonamento per l'assistenza macro-finanziaria	53 - 54
Alcune constatazioni dello studio esterno non sono sufficientemente riprese nella valutazione della Commissione	55 - 59
Esercizio di programmazione e capacità di programmazione delle delegazioni dell'UE	57 - 59

Altri criteri dell'NDICI-Europa globale non sono stati oggetto di adeguata valutazione 60 - 64

La valutazione non ha analizzato l'equa partecipazione delle controparti piccole e medie 60 - 61

La speciale attenzione ai paesi meno sviluppati non è stata analizzata in modo esaustivo 62

La valutazione non ha analizzato la prevenzione degli investimenti in "giurisdizioni non collaborative" 63 - 64

Considerazioni aggiuntive 65 - 69

Gli obblighi di trasparenza e comunicazione non sono soddisfatti 65 - 69

Il sito Internet dell'EFSD+ non prevede un meccanismo per presentare reclami 66 - 67

Mancano informazioni nella relazione annuale su NDICI-Europa globale 68

Verbali delle riunioni non pubblicati 69

Osservazioni conclusive 70 - 75

Allegati

Allegato I – Confronto tra le caratteristiche dell'EFSD, dell'EFSD+ e tra i relativi meccanismi di garanzia

Allegato II – Panoramica dell'assistenza macrofinanziaria

Allegato III – Precedenti relazioni speciali e pareri della Corte dei conti europea

Abbreviazioni

Glossario

Introduzione

Contesto

Garanzia per le azioni esterne


01 La garanzia per le azioni esterne (*External Action Guarantee* - EAG) è stata creata nel 2021 dal regolamento (UE) 2021/947 che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale (regolamento NDICI-Europa globale). Prende il via da due meccanismi di garanzia preesistenti:

- la garanzia del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), istituita dal regolamento (UE) 2017/1601 per sostenere le operazioni dell'EFSD;
- il fondo di garanzia per le azioni esterne istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009, che copriva le operazioni della Banca europea per gli investimenti eseguite nell'ambito del suo mandato per i prestiti esterni.

02 Attraverso l'EAG, l'UE può garantire operazioni di finanziamento e investimento nei paesi partner fino ad un importo massimo teorico di 53,5 miliardi di euro. La maggior parte dell'EAG, circa 39,1 miliardi di euro, copre le attività del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus ("EFSD+"). Ulteriori 11,9 miliardi di euro coprono l'assistenza macrofinanziaria e i prestiti Euratom ai paesi partner (cfr. *figura 1*).

Figura 1 – Componenti della garanzia per le azioni esterne

(miliardi di euro)



Nota: * L'EAG può coprire operazioni d'investimento fino ad un importo massimo teorico di 53,5 miliardi di euro. La capacità effettiva di garanzia è di circa 51 miliardi di euro (cfr. paragrafi 46-52).

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del progetto di bilancio annuale dell'UE per l'esercizio finanziario 2025, [documento di lavoro, parte XI](#) sulle garanzie di bilancio, sul fondo comune di copertura e sulle passività potenziali.

Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus

03 L'EFSD+ è un pacchetto finanziario integrato che fornisce capacità finanziaria a paesi partner dell'UE sotto forma di garanzie di bilancio coperte dall'EAG, operazioni di finanziamento misto, sovvenzioni, assistenza tecnica e strumenti finanziari¹. L'obiettivo dell'EFSD+ è contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile sostenendo gli investimenti in una vasta gamma di aree, dall'eliminazione della povertà al contrasto delle "specifiche cause socioeconomiche profonde della migrazione irregolare" e degli sfollamenti forzati².

04 L'EFSD+ è attuato in regime di [gestione indiretta](#) attraverso una serie di istituzioni di finanziamento allo sviluppo ammissibili, soprattutto la Banca europea per gli investimenti (BEI). Pertanto, l'EFSD+ viene attuato attraverso finanziamenti misti (che combinano sovvenzioni a fondo perduto e prestiti) ed accordi di garanzia firmati con le


¹ Articolo 31, paragrafo 2, del [regolamento NDICI-Europa globale](#).

² Ibidem, considerando 64.

istituzioni finanziarie partner. Queste istituzioni finanziarie partner possono poi firmare operazioni di finanziamento con controparti sovrane e sub-sovrane, operatori privati, fondi d'investimento ed altre entità, nonché con banche locali che forniscono liquidità ai beneficiari finali.

05 L'architettura d'investimento dell'EFSD+ consiste in "finestre d'investimento dedicate" per la BEI³ (con un importo indicativo di 26 miliardi di euro) e finestre dell'"architettura aperta", che sono disponibili anche per altre istituzioni finanziarie e rappresentano i restanti 13,1 miliardi di euro (cfr. *figura 2*).

Figura 2 – Architettura d'investimento dell'EFSD+



Nota: * la finestra d'investimento dedicata della BEI 4 "Garanzia per operazioni del settore privato nei paesi ACP" è finanziata solo in parte nell'ambito dell'EAG: 500 milioni di euro di copertura della garanzia provengono dalla finestra ad "architettura aperta", con una copertura del 50 %. Questa finestra d'investimento è finanziata prevalentemente dai rientri del preesistente Fondo investimenti ACP.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del progetto di bilancio annuale dell'UE per l'esercizio finanziario 2025, [documento di lavoro, parte XI](#) sulle garanzie di bilancio, sul fondo comune di copertura e sulle passività potenziali, pag. 72.

³ Articolo 36, paragrafi 1 e 2, del [regolamento NDICI-Europa globale](#).

06 Succedendo al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), il nuovo EFSD+ è diventato il principale strumento di finanziamento dell'iniziativa [Global Gateway](#), avviata nel dicembre 2021 per “promuovere collegamenti intelligenti, puliti e sicuri nei settori del digitale, dell’energia e dei trasporti e a rafforzare i sistemi della sanità, dell’istruzione e della ricerca in tutto il mondo.”

07 L’EFSD originario aveva una capacità di garanzia massima di 1,5 miliardi di euro. L’EFSD+ ha una capacità di garanzia notevolmente superiore, che può arrivare fino a 39,1 miliardi di euro. Quando la Commissione ha presentato la comunicazione sul [Global Gateway](#), questa capacità di garanzia mirava a mobilitare investimenti privati e pubblici fino a 135 miliardi totali nell’ambito del [Global Gateway](#) (cfr. [figura 3](#)). Secondo la Commissione, l’EFSD+ rappresenta “un passaggio dai tradizionali finanziamenti sotto forma di sovvenzioni a un maggiore ricorso agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio”⁴. Anche se l’ambito geografico di applicazione dell’EFSD è stato ristretto ai paesi del vicinato dell’UE e all’Africa, l’EFSD+ ha una copertura quasi mondiale. Cfr. [allegato I](#) per confronto dettagliato tra i due strumenti.

⁴ Progetto di bilancio annuale dell’UE per l’esercizio finanziario 2025, Stato di previsione, [SEC\(2024\) 250](#), 19.6.2024, pag. 63.

Figura 3 – Il Global Gateway – Investimenti che ci si attende verranno mobilitati



Nota: mentre le garanzie e le sovvenzioni per l'assistenza tecnica dell'EFSD+ sono finanziate dal bilancio dell'UE, ci si attende che le istituzioni di finanziamento allo sviluppo finanzino i restanti investimenti inclusi nell'iniziativa Global Gateway.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della comunicazione congiunta JOIN(2021) 30 sul Global Gateway, 1.12.2021, pag. 8.

Altro sostegno finanziario dell'UE per paesi partner assistito da garanzie di bilancio

08 Oltre alle operazioni di garanzia firmate nell'ambito dell'EFSD+, l'EAG copre anche l'assistenza macrofinanziaria ed i prestiti Euratom:

- o tra il 2021 e giugno 2024, l'UE ha approvato oltre 8,5 miliardi di euro di prestiti per assistenza macrofinanziaria (AMF). L'*allegato II* presenta una scomposizione per paese beneficiario e i corrispondenti importi assistiti da garanzia. Nel 2024, la Commissione ha proposto prestiti supplementari per l'Egitto (fino a 4 miliardi di euro) e alla Giordania (500 milioni di euro)⁵

⁵ Progetto di bilancio dell'UE per l'esercizio finanziario 2025, 19.6.2024, *Stato di previsione*, pag. 67.

- Per il 2021-2027, si prevede che l'EAG coprirà fino a 300 milioni di euro di **prestiti Euratom** a paesi partner del vicinato dell'UE. Tuttavia, la Commissione ha erogato l'ultimo prestito Euratom del periodo 2014-2020 nel dicembre 2021 e da allora non sono stati firmati nuovi prestiti Euratom.

Estensione del presente parere

Estensione

09 Il presente parere è basato sull'articolo 42, paragrafo 5, del **regolamento NDICI-Europa globale**, che prevede che la Commissione valuti determinati aspetti dell'EAG (cfr. **riquadro 1**) e che la valutazione che ne risulta sia corredata da un parere della Corte dei conti europea.

Riquadro 1 – Articolo 42, paragrafo 5, del regolamento NDICI-Europa globale

“In conformità con le specifiche disposizioni del regolamento finanziario in materia di rendicontazione, entro il 31 dicembre 2024 e successivamente ogni tre anni, la **Commissione valuta**, in base a una valutazione esterna, **l'impiego e il funzionamento della garanzia per le azioni esterne, in particolare il suo contributo agli obiettivi generali, ai risultati conseguiti e all'addizionalità**. La Commissione trasmette tale relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione di valutazione è **corredata del parere della Corte dei conti**. La relazione di valutazione e il parere della Corte dei conti sono resi pubblici”.

10 Il 15 maggio 2024 la Commissione ha pubblicato la seguente serie di documenti:

- relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione europea per i quadri finanziari pluriennali 2014-2020 e 2021-2027, **COM(2024) 208**;
- un documento di lavoro dei servizi della Commissione di accompagnamento **SWD(2024) 133** (in appresso “la valutazione”);
- uno studio esterno (commissionato a un consulente esterno) comprendente:
 - una **relazione di sintesi**;
 - **allegati**.

11 La valutazione combina una valutazione finale di numerosi strumenti d'azione esterni impiegati durante il QFP 2014-2020 con una valutazione intermedia di più strumenti d'azione esterni istituiti nell'ambito dell'attuale QFP 2021-2027⁶. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD) afferma che la valutazione include un'analisi dell'EAG, come disposto dall'articolo 42, paragrafo 5, del [regolamento NDICI-Europa globale](#).

12 Il 24 giugno, il Consiglio ha adottato le conclusioni sulla valutazione della Commissione sullo strumento di finanziamento esterno dell'NDICI – Europa globale, rilevando tra l'altro che “Il Consiglio attende con interesse di discutere il parere della Corte dei conti sulla garanzia per le azioni esterne, in linea con l'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento NDICI-Europa globale”⁷.

13 Il presente parere verte sulla completezza e sulla qualità della valutazione della Commissione. Il parere si basa su un esame dell'insieme dei documenti elencati al paragrafo [10](#). Il parere è articolato come segue.

- Nella sezione “Osservazioni specifiche”, la Corte appura se:
 - l'EAG meriti una valutazione separata piuttosto che essere parte di una valutazione più ampia degli strumenti di azione esterna;
 - la valutazione dell'EAG soddisfi i requisiti di cui all'articolo 42, paragrafo 5, del [regolamento NDICI-Europa globale](#);
 - la Commissione analizzi l'importo massimo della garanzia per le azioni esterne, come richiesto all'articolo 42, paragrafo 4, del [regolamento NDICI-Europa globale](#);
 - la valutazione della Commissione rifletta correttamente le constatazioni espresse nello studio esterno su cui era basata la valutazione e
 - la valutazione esamini gli altri criteri definiti nel [regolamento NDICI-Europa globale](#) per l'EAG.

⁶ [NDICI-Europa globale](#) (compresa la componente EFSD+/EAG), [strumento di assistenza preadesione III \(IPA III\)](#), [strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare \(INSC\)](#), e [Decisione relativa all'associazione d'oltremare, compresa la Groenlandia, \(DOAG\)](#).

⁷ Punto 8, lettera k), delle [conclusioni del Consiglio](#) – Valutazione intermedia dello strumento di finanziamento esterno NDICI – Europa globale, rif. 11343/24, 24.6.2024.

- Oltre a questo esame della valutazione, nella sezione “Considerazioni aggiuntive” la Corte analizza se la Commissione soddisfi tutti i requisiti di rendicontazione e trasparenza previsti per l’EAG.

14 La Corte ha consultato ai fini della propria analisi le seguenti direzioni generali della Commissione: Partenariati internazionali (DG INTPA), Politica di vicinato e negoziati di allargamento (DG NEAR), Affari economici e finanziari (DG ECFIN) e Bilancio (DG BUDG), nonché il segretariato generale della Commissione. La Corte ha consultato inoltre la Banca europea per gli investimenti, che è il principale partner attuatore per l’EFSD+.

15 Il presente parere è basato su una serie di precedenti pubblicazioni della Corte su prestiti, garanzie, finanziamenti innovativi dell’assistenza dell’UE a paesi partner (cfr. [allegato III](#)). In particolare, la Corte fa riferimento al [parere 07/2020](#), che è stato preparato sulla base della [relazione della Commissione sull’attuazione](#) dell’EFSD pubblicata nel 2020 (cfr. [riquadro 2](#)).

Riquadro 2 – Parere 07/2020 che accompagna la relazione della Commissione sull’attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile

In questo parere la Corte concludeva, tra l’altro, che occorre ancora condurre un esame dei processi operativi dell’EFSD e che il dato concernente l’effetto leva dell’EFSD indicato nella relazione di attuazione poteva non essere attendibile. Aggiungeva che la relazione di attuazione della Commissione non conteneva informazioni sui progressi compiuti nel conseguimento del valore-obiettivo stabilito per la quota minima di finanziamenti della garanzia dell’EFSD dedicati all’azione per il clima, data la fase di attuazione ancora iniziale in quel momento. Sottolineava inoltre che non era ancora stata condotta una valutazione del Fondo di garanzia dell’EFSD e che era necessario migliorare il quadro per i risultati dell’EFSD.

Limitazioni del parere della Corte

16 Il presente parere non è basato su una riesecuzione della valutazione operata dalla Commissione. Non prende in considerazione i meccanismi di garanzia recentemente istituiti nell’ambito dello strumento per l’Ucraina e dello strumento per i Balcani occidentali, che non sono parte dell’EAG e sono stati creati solo dopo il

completamento della valutazione. L'istituzione di questi due strumenti è stata oggetto di precedenti pareri della Corte dei conti europea⁸.

17 Poiché la valutazione della Commissione non abbracciava tutti gli aspetti richiesti per l'analisi dell'EAG (cfr. paragrafi [25-45](#)), la Corte non è in grado di formulare una osservazione su ciascuno degli aspetti enumerati dall'articolo 42, paragrafo 5, del [regolamento NDICI-Europa globale](#).

⁸ [Parere 03/2023](#) sullo strumento per l'Ucraina e [parere 01/2024](#) sullo strumento per i Balcani occidentali.

Osservazioni specifiche

La valutazione della garanzia per le azioni esterne è parte di una valutazione più ampia degli strumenti di azione esterna

Una valutazione comune di più strumenti

18 La valutazione della Commissione ha un'estensione ampia, poiché la Commissione ha deciso di preparare un'unica valutazione riguardante più strumenti finanziari (cfr. paragrafo [11](#)). Sebbene la Commissione abbia spiegato le ragioni che l'hanno indotta a preparare un'unica valutazione⁹, questo approccio differisce da quanto fatto in passato. Ad esempio, nel 2017 la Commissione ha pubblicato dieci valutazioni distinte per i singoli strumenti di azione esterna.

19 Essendo uno strumento nuovo che comporta ingenti finanziamenti, l'EAG avrebbe meritato una valutazione distinta. In tal modo si sarebbe tenuto meglio conto del fatto che l'obbligo di valutare l'EAG è stabilito da un paragrafo distinto dell'articolo 42 del [regolamento NDICI-Europa globale](#), che definisce i criteri specifici per la valutazione dell'EAG. Inoltre, dato che la valutazione dell'EAG deve essere ripetuta ogni tre anni, una valutazione distinta sarebbe stata una utile base per il futuro.

Trasmissione della valutazione della Commissione alla Corte dei conti europea

20 La Commissione ha pubblicato la valutazione il 15 maggio 2024 ed il Consiglio ha adottato le conclusioni sulla valutazione il 24 giugno 2024 (cfr. paragrafi [10](#) e [12](#)). Tuttavia, l'articolo 42, paragrafo 5, stabilisce esplicitamente che la valutazione della Commissione "è corredata del parere della Corte dei conti" (sottolineatura aggiunta). Per tale ragione, sarebbe stato preferibile che la valutazione della Commissione fosse stata pubblicata contestualmente al parere della Corte.

⁹ [SWD\(2024\) 133](#), *Evaluation of the European Union's External Financing Instruments for the 2014-2020 and 2021-2027 MFFs*, pag. 9.

Limitazioni della valutazione

21 La Commissione ha definito “robusto” il processo di valutazione rilevando che la forza degli elementi probatori è stata giudicata buona¹⁰. Tuttavia, ha riconosciuto che lo studio esterno¹¹ presentava diversi limiti che hanno inciso negativamente sulla valutazione dell’EAG:

- 1) la valutazione si è focalizzata su un insieme semplificato di strumenti di azione esterna per il QFP 2021-2027, per cui i dati a livello dei progetti non erano il centro d’interesse della valutazione;
- 2) l’EFSD+ si trova in una fase precoce di attuazione (per attenuare l’osservazione, la valutazione afferma che si è fatto tesoro degli insegnamenti tratti dal precedente EFSD);
- 3) il lungo periodo di attuazione dell’EFSD+ ostacola la valutazione del relativo valore aggiunto;
- 4) è prematuro trarre conclusioni sull’impatto e sui risultati dell’EFSD+;
- 5) gli obiettivi ampi e l’attuazione di strumenti di finanziamento esterno in numerosi paesi rendono difficile l’aggregazione ed il confronto dei dati;
- 6) il sostegno dell’UE è solo uno dei fattori che contribuiscono ai risultati raggiunti.

22 Inoltre, lo studio esterno ammetteva che il team di valutazione aveva potuto condurre una valutazione solo parziale dell’attuazione dell’EFSD+¹². Lo studio esterno ha coperto solo il periodo fino al 31 dicembre 2022¹³: riflette quindi la situazione esistente circa 18 mesi prima della pubblicazione della valutazione.

Parere negativo del comitato per il controllo normativo

23 Il [comitato per il controllo normativo](#) esegue un controllo di qualità su determinate valutazioni. Il comitato ha espresso un parere negativo sul progetto di valutazione della Commissione, come aveva fatto per 11 delle 44 valutazioni

¹⁰ SWD/2024/133 final, pagg. 77 e 78.

¹¹ Ibidem.

¹² Studio esterno, volume I, pag. 10.

¹³ SWD(2024) 133, pag. 4.

sottoposte al suo esame tra il 2020 e il 2024¹⁴. Tuttavia, in questo caso, il comitato è giunto alla conclusione che il progetto di valutazione presentato conteneva significative carenze¹⁵ e raccomandava di chiarire ben 12 aspetti della valutazione.

24 Ripresentare una valutazione al comitato per un secondo parere è facoltativo. La Commissione ha deciso invece di rispondere alle raccomandazioni del comitato direttamente nella versione pubblicata. La Commissione ha fornito una spiegazione di come ciascuna raccomandazione era stata recepita nella versione finale¹⁶. Il segretariato generale della Commissione, che sostiene il comitato, ha spiegato che la valutazione finale era stata approvata come parte della normale consultazione interservizi all'interno della Commissione. Ciononostante, in relazione all'EAG, la Corte osserva che alcune raccomandazioni, come la valutazione dell'efficacia¹⁷ e la presentazione dell'uso e della robustezza dei documenti probatori sottostanti¹⁸, non sono state recepite in modo esaustivo (cfr. anche paragrafi **26-34**).

La valutazione operata dalla Commissione sulla garanzia per le azioni esterne è incompleta

25 L'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento NDICI-Europa globale dispone che la Commissione valuti l'impiego ed il funzionamento dell'EAG, in particolare "il suo contributo agli obiettivi generali, ai risultati conseguiti e all'addizionalità". Questi criteri di valutazione differiscono dagli "orientamenti per legiferare meglio" della Commissione, in base ai quali le valutazioni dovrebbero concentrarsi su efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'UE¹⁹. La valutazione menziona esplicitamente i requisiti di cui all'articolo 42, paragrafo 5, ma non li prende sufficientemente in esame.

¹⁴ [2023 annual report](#) del comitato per il controllo normativo, tabella 1, marzo 2024.

¹⁵ [Parere del comitato per il controllo normativo](#), rif. Ares(2024)1186811, 16.2.2024.

¹⁶ [SWD/2024/133](#), pagg. 73 e 76.

¹⁷ [Parere del comitato per il controllo normativo](#), raccomandazione 4 sul raggiungimento degli obiettivi e raccomandazione 5 sulla valutazione in termini di realizzazioni, risultati e impatti.

¹⁸ *Ibidem*, raccomandazioni 3 e 10.

¹⁹ [SWD\(2021\) 305](#), *Better regulation guidelines*, 3.11.2021.

Il “contributo agli obiettivi generali” non è preso sufficientemente in esame

26 La valutazione non prende sufficientemente in considerazione il criterio “contributo agli obiettivi generali” del regolamento NDICI-Europa globale. Prende atto di una limitazione al riguardo e afferma che “sarebbe prematuro trarre qualsiasi conclusione definitiva sull’impatto e sui risultati dell’EFSD+” (trad. della Corte)²⁰ (cfr. anche paragrafo **21(4)**). Tuttavia, allo stesso tempo, la valutazione sostiene che “tutte le modalità di attuazione, le sovvenzioni, il sostegno al bilancio nonché le operazioni di finanziamento misto o le garanzie di bilancio nell’ambito dell’EFSD+ contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi e dei target di NDICI-Europa globale” (trad. della Corte)²¹. E conclude più avanti che “l’impiego dell’EAG, e dell’EFSD+ in generale, è sulla buona strada per contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali” (trad. della Corte)²². Questa affermazione è basata sul feedback ricevuto dagli Stati membri e dalle istituzioni di finanziamento allo sviluppo (IFS), invece che su una valutazione del contributo effettivo dell’EFSD+.

27 Inoltre, la valutazione non indica se l’EFSD+ abbia contribuito al raggiungimento degli obiettivi specificamente definiti per l’EFSD+²³, come “affronta[re] le specifiche cause [...] profonde” della migrazione irregolare, né in che misura abbia contribuito agli obiettivi di sviluppo sostenibile, né se abbia aiutato a mitigare i cambiamenti climatici. Nel parere del 2020, la Corte aveva sottolineato che queste informazioni mancavano nella valutazione del precedente EFSD²⁴. La valutazione attuale sostiene di aver preso in esame l’EFSD²⁵. Tuttavia, non contiene informazioni sul contributo dell’EFSD al conseguimento di questi obiettivi.

²⁰ SWD(2024) 133, pag. 78.

²¹ *Ibidem*, pag. 38.

²² *Ibidem*, pag. 60.

²³ Articolo 31, paragrafo 2, del [regolamento NDICI-Europa globale](#).

²⁴ Corte dei conti europea, [parere 7/2020](#) che accompagna la relazione della Commissione sull’attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, paragrafo 32.

²⁵ SWD(2024) 133, pag. 77.

Mancano informazioni sui risultati ottenuti e sulla performance operativa

28 La valutazione non contiene informazioni sui “risultati ottenuti”. Riconosce l’esistenza di una limitazione al riguardo (cfr. paragrafo [21\(2\)](#)), spiegando che l’EFSD+ si trovava in una fase di attuazione iniziale quando è stata eseguita la valutazione. Tuttavia, la valutazione non ha tenuto conto di tutte le informazioni già rese pubbliche nel momento in cui la Commissione preparava la valutazione.

29 Per compensare la carenza di elementi probatori disponibili nell’ambito dell’EFSD+, la valutazione sostiene che “l’analisi è stata basata sugli insegnamenti tratti dal precedente quadro per gli investimenti (EFSD)” (trad. della Corte). Tuttavia, la valutazione non contiene neppure informazioni sui risultati raggiunti dal precedente EFSD.

30 La valutazione non contiene informazioni sulla performance operativa effettiva dell’EFSD+. Descrive lo stato delle singole finestre²⁶, ma solo indicando gli importi per i quali sono stati conclusi accordi di garanzia. Non fornisce però gli importi delle operazioni d’investimento firmate né gli importi degli esborsi. Carenza spiacevole, dato che le cifre per le finestre d’investimento 1 e 4 erano disponibili nel giugno 2023²⁷, prima che la valutazione venisse pubblicata.


31 Data la mancanza di informazioni sulla performance operativa, la Corte ha analizzato i dati più recenti resi disponibili²⁸. Alla fine del 2023, la Commissione aveva concluso accordi di garanzia per un totale di circa 28 miliardi di euro, ossia il 70 % della capacità totale di garanzia prevista per l’EFSD+. Tuttavia, la [figura 4](#) mostra che le IFS partecipanti avevano firmato operazioni d’investimento per circa 7,9 miliardi di euro alla fine del 2023, il che corrisponde al 20 % della capacità di garanzia totale prevista per l’EFSD+. Mostra inoltre che i progressi non sono stati uniformi per le diverse finestre d’investimento.

²⁶ SWD(2024) 133, pag. 28.

²⁷ *Draft EU budget for 2024, working document XI*, 7.6.2023, pag. 76.

²⁸ *Draft EU budget for 2025, working document XI*, pag. 78.

Figura 4 – Performance operativa dell’EFSD+ al 31 dicembre 2023



Nota: per la finestra d'investimento 1, era stato firmato un accordo di garanzia per un importo corrispondente alla copertura massima prevista.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del progetto di bilancio annuale dell'UE per l'esercizio finanziario 2025, [documento di lavoro, parte XI](#) sulle garanzie di bilancio, sul fondo comune di copertura e sulle passività potenziali, pag. 78.

32 La finestra d'investimento 1, per la quale la Commissione e la BEI avevano concluso un accordo di garanzia il 29 aprile 2022, mostra i progressi più rilevanti. La relazione della Commissione sulle garanzie di bilancio²⁹ indica che le operazioni firmate nell'ambito della finestra d'investimento 1 ammontavano a oltre 7 miliardi di euro. Tuttavia, tale relazione non tiene conto del fatto che un terzo di queste operazioni erano state firmate prima della conclusione dell'accordo di garanzia. Tra il 2019 e il 2021, il Consiglio di amministrazione della BEI ha firmato o approvato 37 operazioni per un valore di oltre 2,3 miliardi di euro³⁰. Queste operazioni sono state poi integrate nella garanzia dell'EFSD+.

²⁹ Draft EU budget for 2025, [working document XI](#), pag. 78.

³⁰ EFSD+ Guarantee agreement for Dedicated investment window 1, 29.4.2022, Schedule 5 – InfraPack and transitional operations, pagg. 64-66.

33 Per la finestra d'investimento 4 erano state firmate operazioni per 554 milioni di euro. Per contro, al momento della redazione del presente parere erano in corso negoziati per un accordo di garanzia per la finestra d'investimento 2 e quelli per la finestra d'investimento 3 dovevano ancora iniziare (cfr. [figura 2](#) per la situazione di tutte le finestre d'investimento). Alla fine del 2023, nell'ambito dell'“architettura aperta”, la Commissione aveva concluso 10 accordi di garanzia per un totale di circa 1,3 miliardi, solo circa il 10 % dell'importo previsto per l'“architettura aperta” nel suo insieme. Vale la pena di notare che il regolamento NDICI-Europa globale fissa alla fine del 2027 il termine ultimo entro cui la Commissione deve concludere tutti gli accordi di garanzia nel quadro dell'EFSD+³¹. Già nel 2020 la Corte aveva avvertito della lentezza con cui si stava attuando il precedente EFSD³².

34 In questo contesto, la Commissione ha spiegato che i negoziati per concludere gli accordi di garanzia potevano iniziare solo dopo il completamento dell'esercizio di programmazione per lo strumento NDICI-Europa globale (paragrafi [57-59](#)). Inoltre, la Commissione ha inizialmente concentrato i propri sforzi sul concludere l'accordo di garanzia per la finestra d'investimento 1 con la BEI, data la sua entità. Successivamente è passata ai negoziati per gli accordi relativi all'“architettura aperta”. La Commissione ha anche indicato che il ritmo dei negoziati era accelerato nel corso del 2023 e 2024.

Scarse informazioni sull'“addizionalità”

35 L'articolo 2, paragrafo 10, del [regolamento NDICI-Europa globale](#) fornisce una definizione precisa dell'“addizionalità” (cfr. [riquadro 3](#)), che costituisce un requisito fondamentale per la valutazione ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento NDICI-Europa globale.

³¹ Articolo 31, paragrafo 4, del [regolamento NDICI-Europa globale](#).

³² [Parere 07/2020](#) della Corte dei conti europea, paragrafi 34 e 66.

Riquadro 3 – Requisiti di addizionalità

- 1) Il sostegno dell'EAG nell'ambito dell'EFSD+ è inteso contribuire allo sviluppo sostenibile mediante operazioni che non avrebbero potuto essere realizzate senza detta garanzia o che raggiungono risultati significativamente positivi che non avrebbero potuto essere conseguiti senza di essa.
- 2) Il principio di addizionalità significa altresì che le operazioni sostenute mediante l'EAG debbano attirare finanziamenti del settore privato e ovviare alle carenze del mercato oppure a situazioni d'investimento non ottimali. Inoltre dovrebbero migliorare la qualità, la sostenibilità, l'impatto o la portata di un investimento.
- 3) Il principio garantisce inoltre che le operazioni dell'EAG non sostituiscano il sostegno di uno Stato membro, finanziamenti privati o altri interventi finanziari dell'UE o internazionali. Inoltre, dovrebbero evitare lo spostamento in altri settori del bilancio di altri investimenti pubblici o privati, a meno che ciò non sia debitamente giustificato conformemente agli obiettivi e ai principi del regolamento NDICI-Europa globale.
- 4) I progetti sostenuti dall'EAG dovrebbero avere generalmente un profilo di rischio superiore rispetto al portafoglio degli investimenti sostenuti dalle ISF ammissibili nel quadro delle loro normali politiche d'investimento.

Mobilizzazione di investimenti aggiuntivi

36 La valutazione contiene poche informazioni sulla capacità dell'EFSD+ di mobilitare investimenti aggiuntivi. Riconosce una limitazione per quanto riguarda la valutazione del valore aggiunto dell'EFSD+ (cfr. paragrafo [21\(3\)](#)). La valutazione prende in considerazione solo il valore aggiunto dell'"architettura aperta", definito come "la mobilitazione di finanziamenti e competenze aggiuntive da parte di una serie di istituzioni finanziarie multilaterali e istituzioni di finanziamento allo sviluppo"(trad. della Corte). Secondo la valutazione, il valore aggiunto della finestra dell'"architettura aperta" è "dimostrato dal numero estremamente elevato di sottoscrizioni ricevute in risposta al primo invito a presentare proposte nel quadro dell'"architettura aperta" dell'EFSD+" (trad. della Corte)³³. Tuttavia, la valutazione non spiega in che misura l'EAG abbia contribuito a mobilitare investimenti aggiuntivi o se tale mobilitazione sarebbe potuta avvenire in assenza dell'EAG.

³³ SWD(2024) 133, pag. 60.

Capacità di attrarre di finanziamenti del settore privato

37 La valutazione fornisce scarse informazioni sulla capacità di attrarre (*crowding in*) investimenti del settore privato e sulla capacità dell'EFSD+ di generare un effetto leva per investimenti da altre fonti. La valutazione afferma che "l'EFSD+ consente di utilizzare le limitate risorse finanziarie pubbliche come leva per altri investimenti pubblici e privati" (trad. della Corte)³⁴. Tuttavia, tale affermazione è in contrasto con quanto affermato in un'altra sezione della valutazione dove si legge che "è prematuro valutare la capacità dell'EFSD+ di attrarre investimenti del settore privato su vasta scala a causa del più lungo processo di esecuzione degli strumenti finanziari" (trad. della Corte)³⁵. Anche se ciò potrebbe essere vero, la valutazione non cerca in alcun modo di stimare l'entità degli investimenti che ci si attende che l'EFSD+ attragga alla fine dal settore privato.

38 Per contro, in una recente valutazione del [programma InvestEU](#), che fornisce garanzie nell'UE, la Commissione ha stimato sia l'effetto leva che l'effetto moltiplicatore³⁶, uno degli indicatori chiave di performance del programma. Analogamente all'EFSD+, tale programma è stato istituito nel 2021, anche se opera in un numero più ridotto di mercati e su mercati molto meno difficili dell'EFSD+.

39 Inoltre, la Corte rileva che la Commissione non ha definito l'"effetto leva" atteso quando ha proposto l'istituzione dell'EFSD+ nel 2018. Né la proposta di istituzione di NDICI-Europa globale³⁷ né la valutazione d'impatto che l'accompagnava³⁸ includevano una stima dei contributi da altre fonti. Successivamente, nel 2021, nella comunicazione sul Global Gateway, la Commissione ha dichiarato l'intento di generare fino a 135 miliardi di euro di investimenti totali grazie alle garanzie dell'EFSD+³⁹ (cfr. [figura 3](#)), ossia circa 3,5 volte la capacità di garanzia dell'EFSD+ di 39,1 miliardi di euro. Tuttavia, data la complessità e la varietà dei mercati su cui opera l'EFSD+ e la varietà degli strumenti utilizzati (dai prestiti sovrani nell'Africa subsahariana alle operazioni del settore privato nel vicinato dell'UE) la Commissione non ha fissato un valore-obiettivo esplicito per l'EFSD+ nel suo insieme. La Commissione ha spiegato che

³⁴ [Ibidem](#), pag. 42.

³⁵ [Ibidem](#), pag. 60.

³⁶ [SWD\(2024\) 228](#), *InvestEU interim evaluation*, 30.9.2024, pagg. 36, 37 e 61.

³⁷ Proposta di istituzione di NDICI-Europa globale, [COM\(2018\) 460](#), del 14.6.2018.

³⁸ *Impact assessment accompanying the proposal for establishing the NDICI-Global Europe*, [SWD\(2018\) 337](#), del 14.6.2018.

³⁹ Comunicazione congiunta [JOIN\(2021\) 30](#) sul Global Gateway, dell'1.12.2021. pag. 9.

l'effetto leva è valutato durante il processo di approvazione di ciascuna operazione d'investimento.

40 In tale contesto, nella valutazione si afferma: “Grazie all’effetto leva delle garanzie e dei finanziamenti misti, si stima che l’EFSD+ sia in potenzialmente in grado di mobilitare più di 500 miliardi di euro di investimenti nel periodo 2021-2027, in gran parte dal settore privato” (trad. della Corte)⁴⁰. Questa stima è notevolmente superiore ai 135 miliardi di euro indicati dalla Commissione nel 2021 per il Global Gateway. Secondo la Commissione, questa differenza è dovuta principalmente al fatto che i 135 miliardi di euro non includevano i finanziamenti misti. Inoltre la Commissione dovrebbe misurare l’effetto leva secondo le norme e prassi internazionali, quale la metodologia dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico⁴¹. La valutazione non indica se ciò sia avvenuto. In assenza di dettagli sulle modalità con cui la Commissione misura l’effetto leva, la Corte non può valutare se le stime presentate nella valutazione siano realistiche.

41 Inoltre, la valutazione non include informazioni sulle risorse private mobilitate dal precedente EFSD. Ciò è spiacevole, dato che la valutazione afferma di aver preso in esame l’EFSD e che le informazioni erano disponibili al momento della stesura della valutazione⁴².

Sostituzione del sostegno proveniente da altre fonti

42 La valutazione non contiene informazioni indicanti se l’EFSD+ assicuri che “le operazioni della garanzia dell’EFSD non sostituisc[a]no il sostegno di uno Stato membro, finanziamenti privati o un altro tipo di intervento finanziario dell’Unione o internazionale, ed evit[i]no l’esclusione di investimenti pubblici o privati”, come richiesto dalla definizione dell’addizionalità⁴³.

Progetti con un profilo di rischio più elevato

43 La valutazione non analizza se il profilo di rischio delle operazioni sostenute dall’EAG sia superiore rispetto il portafogli in cui le IFS ammissibili investirebbero “nel

⁴⁰ SWD(2024) 133, pag. 28.

⁴¹ Considerando 65 del [regolamento NDICI-Europa globale](#).

⁴² *Draft EU budget for 2025, working document XI*, pag. 46.

⁴³ Articolo 2, paragrafo 10, del [regolamento NDICI-Europa globale](#).

quadro delle loro normali politiche d'investimento"⁴⁴. Anche se la valutazione sottolinea in genere la potenzialità dell'EFSD+ di ridurre il rischio delle operazioni d'investimento⁴⁵, riconosce altresì "la limitata propensione al rischio da parte delle ISF nei paesi fragili/meno sviluppati" (trad. della Corte)⁴⁶.

44 In relazione all'analisi dei rischi, la valutazione sottolinea problemi relativi al costo delle garanzie. Gli accordi di garanzia fissano le commissioni che le IFS sono tenute a pagare. Queste dovrebbero riflettere il livello di rischio coperto dal bilancio dell'UE. Conformemente al regolamento finanziario⁴⁷, la Commissione ha applicato "sconti" per incentivare le IFS ad investire in contesti particolarmente difficili, come i paesi fragili o colpiti da conflitti. Per la finestra d'investimento dedicata della BEI 1, che coinvolge investimenti pubblici, la Commissione non applica alcuna commissione. Per le garanzie dell'"architettura aperta", le commissioni sono fissate ad un tasso che varia in funzione del profilo di rischio del portafoglio, dallo 0,2 % al 4 %.

45 La valutazione riferisce le preoccupazioni delle IFS riguardo al modello di fissazione delle commissioni: "Per quanto riguarda le commissioni ed il rischio, le IFS richiedono maggiore trasparenza, anche con la possibilità di accedere al modello di simulazione delle commissioni" (trad. della Corte)⁴⁸. Nel corso di un colloquio, il personale della BEI ha spiegato che anche una commissione di lieve entità applicata alle garanzie determina alla fine un effetto cascata che si ripercuote sugli intermediari finanziari e sui beneficiari finali. Tale commissione va a sommarsi a quella successivamente applicata dalle IFS in aggiunta a quella stabilita dalla Commissione. Ciò potrebbe rendere meno competitiva un'operazione d'investimento.

⁴⁴ [Ibidem](#).

⁴⁵ [SWD\(2024\) 133](#), pag. 60.

⁴⁶ [Ibidem](#), pag. 124.

⁴⁷ Articolo 209, paragrafo 2, lettera g), del [regolamento \(UE, Euratom\) 2018/1046](#) ("regolamento finanziario"). Va detto che il 23 settembre 2024 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il [regolamento di rifusione \(UE\) 2024/2509](#).

⁴⁸ [SWD\(2024\) 133](#), pag. 125.

Nessuna valutazione dell'importo massimo della garanzia

46 Al di là dei requisiti della valutazione di cui all'articolo 42, paragrafo 5, il regolamento NDICI-Europa globale richiedeva inoltre alla Commissione di "analizza[re] l'importo massimo della garanzia per le azioni esterne"⁴⁹. Il massimale complessivo per la copertura dell'EAG è fissato a 53,5 miliardi di euro⁵⁰, con una copertura fino a 10 miliardi di euro fornita dal bilancio dell'UE⁵¹. A determinate condizioni, la Commissione può modificare questi massimali. Gli accantonamenti devono essere pagati con stanziamenti provenienti dai programmi geografici nell'ambito del regolamento NDICI-Europa globale, insieme agli stanziamenti dello strumento di assistenza preadesione III e dello strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare. Questi stanziamenti sono trasferiti in una sezione dedicata del "fondo comune di copertura" costituito all'interno del bilancio dell'UE. Nel fondo comune di copertura sono depositati gli accantonamenti a copertura delle passività finanziarie derivanti dagli strumenti finanziari, dalle garanzie di bilancio o dall'assistenza finanziaria messi a disposizione dal bilancio dell'UE⁵².

47 La capacità di garanzia effettiva dell'EAG dipende dal tasso di copertura utilizzato per le sue componenti. Questo tasso è stato inizialmente fissato tra il 9 % per le operazioni sovrane (e sub-sovrane) e il 50 % per le operazioni più rischiose che coinvolgono il settore privato (cfr. *figura 5*).

⁴⁹ Articolo 42, paragrafo 4, del regolamento NDICI-Europa globale.


⁵⁰ *Ibidem*, articolo 31, paragrafo 4.

⁵¹ *Ibidem*, articolo 31, paragrafo 5.

⁵² Articolo 212 del regolamento finanziario.

Figura 5 – Accantonamenti per la garanzia per le azioni esterne

(miliardi di euro)



Nota:

- * L'EAG può coprire operazioni d'investimento fino ad un importo massimo teorico di 53,5 miliardi di euro. La capacità di garanzia effettiva è di circa 51 miliardi di euro.
- ** La finestra d'investimento dedicata della BEI 4 "Garanzia per operazioni del settore privato nei paesi ACP" è finanziata solo in parte nell'ambito dell'EAG: 500 milioni di euro di copertura della garanzia provengono dalla finestra ad "architettura aperta", con una copertura del 50%. Questa finestra d'investimento è finanziata prevalentemente dai rientri del preesistente Fondo investimenti ACP.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del progetto di bilancio annuale dell'UE per l'esercizio finanziario 2025, [documento di lavoro, parte XI](#) sulle garanzie di bilancio, sul fondo comune di copertura e sulle passività potenziali.

48 La valutazione non ha esaminato la capacità massima della garanzia, come richiesto all'articolo 42, paragrafo 4, del regolamento NDICI-Europa globale. L'unica affermazione valutativa in proposito è che "il grandissimo interesse a beneficiare della copertura della garanzia dell'UE [da parte delle IFS] indica che l'importo massimo fissato dal regolamento NDICI-Europa globale è adeguato" (trad. della Corte)⁵³. Tuttavia, la valutazione non ha analizzato se l'importo massimo è idoneo a consentire all'EAG di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal regolamento NDICI-Europa globale.

⁵³ SWD/2024/133 , pagg. 59 e 60.

49 Inoltre, la valutazione non ha analizzato se la ripartizione indicativa dell'accantonamento tra le diverse componenti dell'EAG (EFSD+, prestiti AMF e prestiti Euratom) fosse adeguata. In mancanza di tale analisi, la valutazione non coglie le implicazioni che un prestito della BEI del valore di 100 milioni per l'Ucraina approvato nel 2023 (cfr. paragrafo **50-52**) e i prestiti AMF recentemente proposti ad altri paesi partner (cfr. paragrafo **53**) potrebbero avere per la capacità di garanzia complessiva dell'EAG.

Accantonamento per i prestiti della Banca europea per gli investimenti all'Ucraina

50 Nel contesto della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, l'UE continua a sostenere l'Ucraina attraverso diversi canali⁵⁴, tra cui anche un recente accordo di garanzia dell'EFSD+⁵⁵.

51 Nel giugno 2023, la Commissione ha deciso di utilizzare una parte dell'EAG a copertura di un nuovo prestito della BEI all'Ucraina del valore di 100 milioni di euro⁵⁶. Dati i rischi eccezionali che comportano, questi prestiti sono coperti al 70 %⁵⁷. Questo tasso di copertura è in linea con la precedente decisione di rafforzare la copertura per i prestiti all'Ucraina⁵⁸. Tuttavia, è anche superiore al massimo del 50 % inizialmente stabilito per l'EAG⁵⁹.

52 Pur non mettendo in dubbio la natura eccezionale di questo prestito BEI all'Ucraina, la Corte ritiene importante rilevare che l'aumento dell'accantonamento

⁵⁴ Sito della Commissione sull'[assistenza dell'UE all'Ucraina](#).

⁵⁵ Programma "Building a better future" concluso nel dicembre 2023 con l'International Financial Corporation (garanzia massima di 90 milioni di euro).

⁵⁶ BEI, [Comunicato stampa](#), *New EU contribution for EIB's Ukraine support package to enable new lending of €100 million*, 13.6.2023.

⁵⁷ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli strumenti finanziari, le garanzie di bilancio, l'assistenza finanziaria e le passività potenziali [COM\(2023\) 683](#) del 23.10.2023, pagg. 14-15.

⁵⁸ Considerando 24 e articolo 12 della [decisione \(UE\) 2022/1628](#) relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina, al rafforzamento del fondo comune di copertura mediante garanzie degli Stati membri e una dotazione specifica per alcune passività finanziarie relative all'Ucraina, del 20.9.2022.

⁵⁹ Articolo 31, paragrafo 5, del [regolamento NDICI-Europa globale](#).

per questo prestito ha ridotto quello disponibile per gli investimenti della finestra 1. Di conseguenza, la copertura della garanzia disponibile per questa finestra d'investimento è diminuita di 689 milioni di euro (passando da 26 725 milioni di euro indicati nell'accordo di garanzia firmato all'importo attuale di 26 036 milioni di euro). Analogamente, la capacità massima di garanzia attesa per l'intera EAG è scesa attualmente a 51 036 milioni di euro⁶⁰ (con un massimo teorico di 53 449 milioni di euro). La valutazione della Commissione non menziona questa diminuzione.

Accantonamento per l'assistenza macro-finanziaria

53 La Commissione ha inizialmente fissato il massimale di copertura per i prestiti AMF a 1,05 miliardi di euro. Agli inizi del 2024, la Commissione ha proposto ulteriori prestiti AMF di 4 miliardi di euro per l'Egitto e di 500 milioni per la Giordania (cfr. [allegato II](#) per una panoramica dei prestiti AMF). Se approvati, questi prestiti porterebbero l'importo totale destinato alla copertura a 947 milioni, prossimo al massimale indicativo di 1,05 miliardi di euro.

54 Di conseguenza, resterebbero disponibili 103 milioni di euro prima di raggiungere il massimale di garanzia. Alla luce di ciò, la Corte stima che l'UE sarebbe in grado solo di concedere nuovi prestiti AMF fino ad 1,1 miliardi di euro, nel caso ve ne fosse la necessità prima della fine del 2027. LA DG ECFIN ha spiegato che, in tale situazione, la Commissione rivedrebbe il massimale indicativo per l'AMF. Tuttavia, verrebbe così ridotto l'accantonamento disponibile per l'EFSD+, a meno che la Commissione non decida di modificare il massimale complessivo di garanzia per l'EAG.

Alcune constatazioni dello studio esterno non sono sufficientemente riprese nella valutazione della Commissione

55 Lo studio esterno include una serie di punti che non sono stati ripresi nella valutazione. In particolare, le conclusioni principali sono diverse. La conclusione della valutazione della Commissione è ampiamente positiva, affermando che l'EFSD+ “ ha già dimostrato il suo effetto catalizzatore per mobilitare finanziamenti e competenze supplementari contribuendo allo sviluppo e alla crescita sostenibili [...]” (trad. della Corte)⁶¹. Il personale della BEI consultato dagli auditor della Corte era d'accordo con questa e con altre osservazioni contenute nella valutazione. Invece, la conclusione

⁶⁰ COM(2023) 683, del 23.10.2023, pagg. 14-15.

⁶¹ SWD(2024) 133, pag. 68.

presentata nello studio esterno sottolinea le difficoltà incontrate dall'EFSD+, come i persistenti problemi tecnici, l'insufficiente capacità delle delegazioni dell'UE di gestire le operazioni di garanzia, la scarsa visibilità dell'UE o le difficoltà nell'utilizzare le garanzie in paesi fragili e meno sviluppati⁶².

56 In aggiunta, anche alcune constatazioni che sono pertinenti ai fini della valutazione dell'EAG in base ai requisiti del regolamento NDICI-Europa globale non appaiono con chiarezza nella valutazione. In particolare, lo studio esterno suggerisce potenziali “vie da seguire”⁶³ (sintetizzate più avanti) per migliorare il funzionamento dell'EFSD+. Dalla valutazione non risulta in modo sufficientemente chiaro se la Commissione intenda recepire questi suggerimenti.

- 1) Aumentare la capacità delle delegazioni dell'UE.
- 2) L'EFSD+ ha bisogno di essere meglio integrato nell'esercizio di programmazione per i programmi geografici.
- 3) Rafforzare la cooperazione con le IFS.
- 4) Potenziare il coordinamento con i portatori di interessi, compresa la società civile.
- 5) Incoraggiare gli investimenti in settori non considerati idonei al finanziamento bancario.
- 6) Accrescere il ricorso alle operazioni di finanziamento misto (sovvenzioni) nei paesi fragili in cui vi sono condizioni adeguate per l'impiego di garanzie.

Esercizio di programmazione e capacità di programmazione delle delegazioni dell'UE

57 Tra le “vie da seguire” sopra indicate, la Corte attira l'attenzione in particolare sul punto 2, riguardante l'esercizio di programmazione per i programmi geografici, in quanto attiene direttamente all'impiego dei finanziamenti dell'EFSD+. Lo studio esterno sottolinea le difficoltà nel sincronizzare l'EFSD+ con l'esercizio di programmazione dei programmi geografici. Tale difficoltà è strettamente collegata alla capacità delle delegazioni dell'UE di gestire le garanzie di bilancio (punto 1).

⁶² Studio esterno, volume I, *Synthesis report*, conclusione 5, pagg. 64-65.

⁶³ Studio esterno, volume I, *Synthesis report*, conclusione 5, pag. 65.

58 Lo studio esterno sostiene che: “Le carenze di capacità per l’EFSD esistevano già durante il precedente QFP, ma l’introduzione dell’EFSD+ le ha esacerbate [...]. L’UE ha iniziato ad assumere personale specializzato, ma i numeri non sono commisurati alle dimensioni dell’EFSD+ né alle sue ambizioni” (trad. della Corte)⁶⁴. La valutazione della Commissione riconosce la necessità di potenziare la capacità amministrativa⁶⁵. Tuttavia, le difficoltà di programmazione e la modesta capacità delle delegazioni dell’UE non sono indicate a sufficienza nella valutazione della Commissione.

59 La Corte aveva già segnalato tali difficoltà nella relazione speciale del 2023 sulla programmazione dello strumento NDICI-Europa globale. “L’analisi delle disposizioni per l’EFSD+ ha richiesto alle delegazioni dell’UE un ulteriore sforzo dal momento che non possedevano l’esperienza per utilizzare questo nuovo strumento. Ciò ha causato un ritardo nella preparazione dei programmi indicativi pluriennali”⁶⁶. A tale riguardo, la Corte vuole ribadire che l’EFSD+ è una “modalità di attuazione” dei programmi geografici. Pertanto, in linea con la raccomandazione allora espressa (che la Commissione aveva accettato), nel corso del prossimo esercizio programmazione la Commissione e il SEAE dovrebbero analizzare la copertura necessaria per l’EFSD+ solo nella fase di attuazione, in modo da non ritardare il processo di programmazione⁶⁷.

Altri criteri dell’NDICI-Europa globale non sono stati oggetto di adeguata valutazione

La valutazione non ha analizzato l’equa partecipazione delle controparti piccole e medie

60 Il regolamento NDICI-Europa globale prevede che la Commissione assicuri il trattamento equo di tutte le IFS ammissibili, comprese le entità piccole e medie⁶⁸. La valutazione non ha analizzato a sufficienza questo aspetto. Si è limitata a menzionare che, con l’EFSD+, l’UE “ha aperto la cooperazione a tutta una serie di controparti di

⁶⁴ Studio esterno, volume I, *Synthesis report*, pag. 25.

⁶⁵ SWD(2024) 133, pag. 43.

⁶⁶ *Relazione speciale 14/2023* sulla programmazione dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale, paragrafo 62.

⁶⁷ *Ibidem*, raccomandazione 4.

⁶⁸ Articolo 35, paragrafo 5, del regolamento NDICI-Europa globale.

finanziamento dello sviluppo” (trad. della Corte)⁶⁹, senza specificare quali entità e gli importi in causa.

61 Ciò è spiacevole, dato che queste informazioni erano disponibili al momento della stesura della relazione. Alla fine del 2023, la Commissione aveva firmato due accordi di garanzia con IFS di medie dimensioni, uno del valore di 100 milioni di euro con Finnfund e un altro di 80 milioni di euro con EDFI (un’associazione di 15 istituzioni di finanziamento dello sviluppo europee sostenute da garanzie pubbliche)⁷⁰. Questi due accordi rappresentano circa il 13 % di tutte le garanzie firmate nell’ambito dell’“architettura aperta” alla fine del 2023.

La speciale attenzione ai paesi meno sviluppati non è stata analizzata in modo esaustivo

62 L’EFSD+ dovrebbe riservare particolare attenzione ai “paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati”⁷¹. La valutazione rende conto delle preoccupazioni sollevate dagli Stati membri e dalle IFS “per quanto riguarda il modo in cui i finanziamenti dell’EFSD+, soprattutto con l’uso delle garanzie, possano essere diretti verso contesti difficili e settori che concedono prestiti non tradizionali ” (trad. della Corte)⁷². Sottolinea che la Commissione può incentivare le IFS ad investire in tali paesi attraverso “sconti” (cfr. paragrafo 44). La valutazione riconosce inoltre che le operazioni di finanziamento misto, ossia l’uso delle sovvenzioni pagate dai programmi geografici in combinazione con prestiti, potrebbero essere più appropriate delle garanzie in taluni contesti difficili⁷³. Tuttavia, la valutazione non indica quanti finanziamenti nell’ambito dell’EFSD+ siano stati diretti finora verso quei paesi, né quanti dovrebbero esserlo in futuro.

⁶⁹ SWD(2024) 133, pag. 60.

⁷⁰ Progetto di bilancio annuale dell’UE per l’esercizio finanziario 2025, [documento di lavoro](#), parte XI, pagg. 83-84.

⁷¹ Articolo 31, paragrafo 2, del [regolamento NDICI-Europa globale](#).

⁷² SWD(2024) 133, pag. 61.

⁷³ SWD/2024/133, pagg. 61 e 124.

La valutazione non ha analizzato la prevenzione degli investimenti in “giurisdizioni non collaborative”

63 Il regolamento NDICI-Europa globale dispone che le garanzie di bilancio rispettino “la politica dell’Unione in materia di giurisdizioni non cooperative a fini fiscali”⁷⁴. Fa riferimento al regolamento finanziario che, per le garanzie UE come quelle dell’EFSD+, vieta di partecipare a operazioni con entità stabilite in giurisdizioni non cooperative⁷⁵. La valutazione non menziona se i fondi dell’EFSD/EFSD+ o nell’ambito del regolamento NDICI-Europa globale in generale siano stati utilizzati conformemente a tale politica.

64 La Corte ha rilevato che gli accordi di garanzia nell’ambito dell’EFSD+ conclusi con la BEI per le finestre d’investimento 1 e 4 indicavano diverse giurisdizioni non collaborative⁷⁶ tra i “paesi ammissibili”. La Commissione ha confermato che tutti i paesi potenzialmente ammissibili a ricevere finanziamenti a titolo dell’NDICI-Europa globale erano stati automaticamente inclusi in questi accordi di garanzia. La Commissione ha spiegato che gli accordi di garanzia prevedono che l’IFS faccia sì che tutte le operazioni d’investimento siano conformi alle necessarie “misure di difesa”. La Commissione monitora questo aspetto nel quadro del processo di verifica posto in essere con le IFS.

⁷⁴ Considerando 66 del [regolamento NDICI-Europa globale](#). Per l’elenco completo delle giurisdizioni non collaborative stilato dall’UE, cfr. [conclusioni del Consiglio](#), rif. 6776/24, 20.2.2024.

⁷⁵ Articolo 155, paragrafo 2, lettera b), del [regolamento finanziario](#).

⁷⁶ *EFSD+ Guarantee agreement for Dedicated investment window 1, 29.4.2022, Schedule 6, Part B – Indicative list of priority countries* (pag. 78): Panama.
EFSD+ Guarantee agreement for Dedicated investment window 4, 24.2.2023, Schedule 10 – List of eligible countries (p. 75): Antigua and Barbuda, Palau, Samoa, Trinidad and Tobago, Vanuatu.

Considerazioni aggiuntive

Gli obblighi di trasparenza e comunicazione non sono soddisfatti

65 Nell'analizzare la valutazione e confrontando le informazioni in essa contenute con altre fonti, la Corte ha rilevato che la Commissione non rende pubbliche informazioni su tutti gli aspetti richiesti dal regolamento NDICI-Europa globale. Gli aspetti descritti qui di seguito sarebbero utili per integrare la valutazione e accrescere la trasparenza complessiva dell'EAG. Nessuna di queste lacune in materia di trasparenza è menzionata nella valutazione.

Il sito Internet dell'EFSD+ non prevede un meccanismo per presentare reclami

66 Il regolamento NDICI-Europa globale dispone che la Commissione renda pubbliche le informazioni sulle azioni finanziate a titolo dell'NDICI-Europa globale "se del caso anche mediante un unico sito web esaustivo"⁷⁷. Questo sito deve "include[re] anche informazioni sulle operazioni di finanziamento e d'investimento, nonché gli elementi essenziali di tutti gli accordi relativi alla garanzia per le azioni esterne, comprese le informazioni sull'identità giuridica delle controparti ammissibili, i benefici attesi in termini di sviluppo e le procedure di reclamo"⁷⁸. Il [sito dell'EFSD+](#) contiene una breve descrizione degli accordi di garanzia. Tuttavia, non include alcuna informazione sulle "operazioni d'investimento", come invece è richiesto dal regolamento.

67 Aspetto più importante, il sito dell'EFSD+ dovrebbe contenere "riferimenti diretti ai meccanismi di reclamo delle controparti pertinenti"⁷⁹ e fornire la possibilità di presentare successivamente reclami direttamente alla Commissione. Il sito dell'EFSD+ non contiene alcuna informazione su come presentare reclami. Uno studio del 2023 del Parlamento europeo raccomandava che la Commissione e le IFS dessero

⁷⁷ Articolo 46, paragrafo 4, del [regolamento NDICI-Europa globale](#).

⁷⁸ Articolo 46, paragrafi 5 e 6, del [regolamento NDICI-Europa globale](#).

⁷⁹ Articolo 39, paragrafo 1, del [regolamento NDICI-Europa globale](#).

congiuntamente seguito ai reclami, data l'importanza delle norme ambientali, sociali e di governance evidenziata nella strategia Global Gateway⁸⁰.

Mancano informazioni nella relazione annuale su NDICI-Europa globale

68 Il regolamento NDICI-Europa globale richiede che la Commissione “present[i], come parte della relazione annuale, una comunicazione dettagliata in merito alle operazioni di finanziamento e d’investimento coperte dalla garanzia per le azioni esterne”⁸¹. La relazione annuale 2023, che riguarda tutti gli strumenti dell’azione esterna, contiene una breve sezione sugli accordi di garanzia firmati nell’ambito dell’EFSD+⁸². Non contiene però “una comunicazione dettagliata in merito alle operazioni di finanziamento e d’investimento”. Inoltre, “una comunicazione dettagliata” dovrebbe prendere in considerazione diversi elementi, come il contributo ai fini del conseguimento degli obiettivi dell’NDICI-Europa globale, l’addizionalità e l’effetto leva fornito. Come la valutazione, anche la relazione annuale non tratta nessuno di questi elementi.

Verbalì delle riunioni non pubblicati

69 Infine, la Commissione è tenuta a rendere pubblici i verbalì e l’ordine del giorno delle riunioni del comitato strategico dell’EFSD+⁸³. La Commissione ha trasmesso alla Corte i documenti relativi alle riunioni, per cui essi esistono. Non li ha però resi pubblici, anche se aveva pubblicato i [documenti relativi alle riunioni](#) per il precedente EFSD.

⁸⁰ Studio commissionato dalla commissione per lo sviluppo del Parlamento europeo, *The implementation of EFSD plus operations from an inclusive perspective*, luglio 2023, raccomandazione viii.

⁸¹ Articolo 41, paragrafo 7, del [regolamento NDICI-Europa globale](#).

⁸² *2023 annual report on the implementation of the EU’s external action instruments*, SWD(2023) 357, pagg. 190-192.

⁸³ Articolo 33, paragrafo 5, del [regolamento NDICI-Europa globale](#).

Osservazioni conclusive

70 La valutazione della Commissione sugli strumenti di finanziamento esterno dell'UE descrive vari aspetti della garanzia per le azioni esterne e il principale meccanismo di finanziamento innovativo che essa sostiene: il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+). La valutazione contiene utili osservazioni e sottolinea le sfide che l'attuazione della garanzia per le azioni esterne comporta.

71 Tuttavia, la valutazione resta incompleta, in quanto non analizza a sufficienza tutti gli aspetti richiesti dall'articolo 42, paragrafo 5, del [regolamento NDICI-Europa globale](#), ossia il contributo della garanzia per le azioni esterne agli obiettivi generali, ai risultati conseguiti e all'addizionalità. Ciò può essere spiegato in parte dal fatto che l'EFSD+ si trovava in una fase di attuazione iniziale quando è stata eseguita la valutazione. Tuttavia, la valutazione non ha tenuto conto di tutte le informazioni già rese pubbliche nel momento in cui la Commissione preparava la valutazione, come ad esempio le informazioni sulle risorse private mobilitate dal precedente EFSD.

72 Inoltre, la valutazione non ha analizzato l'importo massimo della garanzia per le azioni esterne, come invece disposto dall'articolo 42, paragrafo 4, del [regolamento NDICI-Europa globale](#). Non indica se tale importo sia idoneo a consentire il conseguimento degli obiettivi della garanzia per le azioni esterne, se i livelli di copertura siano adeguati né se la ripartizione indicativa dell'accantonamento tra le diverse componenti sia appropriata. In mancanza di tale analisi, la valutazione non coglie le implicazioni che un prestito della Banca europea per gli investimenti approvato nel 2023 e i prestiti AMF recentemente proposti ad altri paesi partner potrebbero avere per la capacità di garanzia complessiva della garanzia per le azioni esterne.

73 Anche se lo studio esterno che accompagna la valutazione offre suggerimenti ("vie da seguire") su come migliorare il funzionamento della garanzia per le azioni esterne, non è chiaro se la Commissione li abbia accolti. Molte altre constatazioni contenute nello studio esterno che sono pertinenti ai fini della valutazione della garanzia per le azioni esterne non compaiono con chiarezza nella valutazione della Commissione.

74 Al di là dell'esame della valutazione, la Corte ha rilevato che la Commissione non rende pubbliche informazioni su tutti gli aspetti richiesti dalla normativa. Le informazioni mancanti sarebbero utili per completare la valutazione e accrescere la trasparenza complessiva della garanzia per le azioni esterne.

75 Sulla base dell'esame della valutazione, la Corte presenta alla Commissione i seguenti suggerimenti:

- in quanto strumento innovativo che comporta ingenti finanziamenti, la garanzia per le azioni esterne meriterebbe una valutazione specifica a se stante, che esamini i vari aspetti in maggiore dettaglio. La Commissione dovrebbe considerare la possibilità di preparare una valutazione specificamente dedicata alla garanzia per le azioni esterne nel 2027, quando è attesa la prossima valutazione (cfr. paragrafo [19](#)).
- Poiché la valutazione deve essere accompagnata da un parere della Corte dei conti, la prossima volta che la garanzia per le azioni esterne dovrà essere oggetto di valutazione (alla fine del 2027), la Commissione dovrebbe cercare di presentare la valutazione finale alla Corte dei conti europea con sufficiente anticipo, in modo che i due documenti possano essere presentati ai legislatori contemporaneamente (cfr. paragrafo [20](#)).
- Al momento di individuare gli insegnamenti tratti e preparare le proposte legislative per il QFP post-2027, la Commissione dovrebbe cercare di valutare gli elementi della garanzia per le azioni esterne che non sono stati analizzati dalla valutazione in esame, sulla base dei dati più recenti disponibili (cfr. paragrafi [25-45](#)).
- Come disposto dall'articolo 42, paragrafo 4, del [regolamento NDICI-Europa globale](#), la Commissione deve esaminare, in ogni futura valutazione della garanzia per le azioni esterne, se la capacità massima di garanzia ed i livelli di copertura sono adeguati (cfr. paragrafi [46-54](#)).
- La Commissione dovrebbe esaminare in che modo "le vie da seguire" suggerite nello studio esterno possano contribuire alla preparazione delle proposte legislative per il QFP post-2027 (cfr. paragrafi [55](#) e [59](#)).
- Ai fini della trasparenza, la Commissione dovrebbe migliorare il sito Internet dell'EFSD+ e pubblicare tutte le informazioni richieste dal regolamento NDICI-Europa globale (cfr. paragrafi [65-69](#)).

Il presente parere è stato adottato dalla Sezione III, presieduta da Bettina Jakobsen, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo, nella riunione del 3 dicembre 2024.

Per la Corte dei conti europea



Tony Murphy
Presidente

Allegati

Allegato I – Confronto tra le caratteristiche dell’EFSD, dell’EFSD+ e tra i relativi meccanismi di garanzia

	EFSD	Garanzia dell’EFSD	EFSD+	Garanzia per le azioni esterne
Periodo/QFP	2017-2020		2021-2027	
Normativa	Regolamento 2017/1601 che istituisce l’EFSD		Regolamento 2021/947 che istituisce NDICI-Europa globale	
Finalità	Promuovere gli investimenti e un maggiore accesso ai finanziamenti per i paesi partner			
Focalizzazione	Crescita sostenibile e inclusiva, creazione di posti di lavoro, parità di genere, settori socioeconomici e PMI, massimizzando nel contempo l’addizionalità, realizzando prodotti innovativi e attirando finanziamenti dal settore privato.			
Obiettivi	Conformemente all’articolo 21 del TUE e all’articolo 208 del TFUE, i principi di efficacia dello sviluppo convenuti a livello internazionale, gli OSS dell’ONU sull’eliminazione della povertà, gli obiettivi della politica di vicinato dell’UE, dell’agenda europea sulla migrazione nonché obiettivi coerenti con quelli delle sue fonti di finanziamento.		Gli obiettivi definiti nell’ambito del regolamento NDICI-Europa globale e, ove pertinenti, quelli nell’ambito del regolamento sullo strumento di assistenza preadesione (IPA III).	
Contesto degli investimenti esterne dell’UE	Piano europeo per gli investimenti esterni (PIE), istituito nel 2016 e focalizzato sulla crescita, l’occupazione, la sostenibilità e la migrazione.		Oltre al PIE, il Global Gateway (2021) focalizzato su: infrastruttura digitale, clima, energia, trasporti, salute, istruzione e ricerca.	
Fornire capacità di finanziamento mediante:	Pacchetto integrato di: sovvenzioni, garanzie e altri strumenti finanziari, comprese le operazioni di finanziamento misto	Garanzie	Pacchetto integrato di: sovvenzioni, assistenza tecnica, strumenti finanziari, garanzie di bilancio e operazioni di finanziamento misto	Garanzie; non solo per le operazioni dell’EFSD+, ma anche per i prestiti AMF e Euratom.
Fonti di finanziamento (stanziamenti)	11° FES e bilancio dell’UE (DCI ed ENI)		Bilancio dell’UE: NDICI-Europa globale e, ove pertinente, Strumento di assistenza preadesione (IPA III)	
Ambito geografico	Africa e vicinato dell’UE		Mondiale	

	EFSD	Garanzia dell'EFSD	EFSD+	Garanzia per le azioni esterne
Costituzione di garanzie e volume delle operazioni di garanzia	Accantonamento di 750 milioni di euro per fornire una copertura finanziaria di 1,5 miliardi di euro in garanzie. (integrata da 3,8 miliardi di euro in operazioni di finanziamento misto).		Accantonamento fino a 10 miliardi di euro per fornire una copertura finanziaria fino a 51,036 miliardi di euro (di cui 11,9 miliardi di euro di garanzie per prestiti AMF e Euratom).	
Garanzia disponibile per:	-	Finanziamenti del settore privato	-	Finanziamenti sovrani e sub-sovrani non commerciali; finanziamenti sub-sovrani commerciali; finanziamenti del settore privato
Tasso di copertura per garanzia	-	50 % (per le obbligazioni coperte dal bilancio dell'UE)	-	Tra il 9 % (AMF, rischi sovrani e finestre BEI dedicate) e il 50 % per le operazioni che coinvolgono il settore privato
Disposizioni sull'obbligo di rendiconto	Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento 2017/1601 , "le controparti ammissibili con cui è stato concluso un accordo di garanzia dell'EFSD forniscono a scadenza annuale alla Commissione e alla Corte dei conti relazioni finanziarie sulle operazioni di finanziamento e d'investimento [...]".		Ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento 2021/947 , "le controparti ammissibili con cui è stato concluso un accordo di garanzia per le azioni esterne forniscono annualmente alla Commissione e alla Corte dei conti relazioni finanziarie sulle operazioni di finanziamento e d'investimento [...]".	

Allegato II – Panoramica dell’assistenza macrofinanziaria

AMF approvata (milioni di euro)

Paese	Denominazione	Ammontare del prestito	Copertura	Sovvenzioni	Approvazione
Ucraina	AMF di emergenza	1 200	108	0	Febbraio 2022
Ucraina	AMF eccezionale I ¹	1 000	90	0	Luglio 2022
Ucraina	AMF eccezionale II ^{2,3}	5 000	225	0	Settembre 2022
Macedonia del Nord	Assistenza macrofinanziaria	100	9	0	Luglio 2023
Moldova	Assistenza macrofinanziaria	120	11	30	Aprile 2022
Moldova	Assistenza macrofinanziaria	100	9	45	Giugno 2023
Egitto	AMF a breve termine	1 000	90	0	Aprile 2024
Totale		8 520	542	75	

AMF proposta (milioni di euro)

Paese	Denominazione	Ammontare del prestito	Copertura	Sovvenzioni	Proposta
Egitto	Assistenza macrofinanziaria	4000	360	0	Marzo 2024
Giordania	AMF IV	500	45	0	Aprile 2024
Totale		4 500	405	0	

Totale generale

13 020

947

75

Note: la tabella non include 18 miliardi di euro di prestiti AMF+ per l’Ucraina e 33 miliardi di euro di prestiti resi disponibili nell’ambito dello strumento per l’Ucraina, che sono garantiti direttamente dal “margine di manovra” del bilancio dell’UE. Questi prestiti non sono garantiti dall’EAG.

¹ Gli Stati membri dell’UE hanno concordato di fornire una ulteriore copertura di 610 milioni di euro sotto forma di garanzie richiamabili.

² Gli Stati membri dell’UE hanno concordato di fornire una ulteriore copertura di 3 050 milioni di euro sotto forma di garanzie richiamabili.

³ Un’altra parte dell’accantonamento per operazioni eccezionali AMF II (225 milioni di euro) verrà pagata dallo strumento per l’Ucraina.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della *Background analysis per beneficiary country accompanying Commission report on the implementation of macro-financial assistance to third countries in 2023*, SWD(2024) 150.

Allegato III – Precedenti relazioni speciali e pareri della Corte dei conti europea

Tabella1 – Pubblicazioni della Corte dei conti europea relative a prestiti, garanzie e finanziamenti innovativi dell’assistenza dell’UE

Riferimenti di pubblicazione	Titolo
2024	Relazioni annuali concernenti l’esercizio finanziario 2023
Parere 01/2024	Parere riguardante la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali [2023/0397(COD)]
2023	Relazioni annuali concernenti l’esercizio finanziario 2022
Relazione speciale (RS) 14/2023	Programmazione dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale
RS 05/2023	Il paesaggio finanziario dell’UE – Un coacervo di elementi eterogenei che richiede un’ulteriore semplificazione e una migliore rendicontabilità
Parere 03/2023	Parere riguardante la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento per l’Ucraina
Parere 07/2022	Parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per quanto riguarda l’istituzione di una strategia di finanziamento diversificata come metodo generale di assunzione di prestiti [2022/0370 (COD)]
RS 06/2021	Strumenti finanziari nella politica di coesione alla chiusura del periodo 2007-2013
Parere 07/2020	Parere che accompagna la relazione della Commissione sull’attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile [COM(2020) 224 final]
Analisi 07/2019	Analisi rapida di casi intitolata “Informativa sulla sostenibilità: un bilancio delle istituzioni e delle agenzie dell’Unione europea
RS 03/2019	Fondo europeo per gli investimenti strategici: sono necessari interventi per la piena riuscita del FEIS.
Parere 10/2018	Parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale [COM(2018) 460]
RS 19/2016	L’esecuzione del bilancio UE tramite gli strumenti finanziari – Insegnamenti utili del periodo di programmazione 2007-2013
RS 14/2015	Il Fondo investimenti ACP fornisce valore aggiunto?
RS 08/2015	Il sostegno finanziario dell’UE fa adeguatamente fronte alle esigenze dei microimprenditori?
RS 05/2015	Gli strumenti finanziari sono uno strumento valido e promettente nel settore dello sviluppo rurale?

Riferimenti di pubblicazione	Titolo
RS 16/2014	L'efficacia del combinare le sovvenzioni dei meccanismi d'investimento regionali con i prestiti concessi dalle istituzioni finanziarie a sostegno delle politiche esterne dell'UE

Tabella 2 – Pubblicazioni della Corte dei conti europea sui requisiti per “legiferare meglio”

Riferimenti di pubblicazione	Titolo
RS 17/2022	Consulenti esterni presso la Commissione europea
Analisi 02/2020	Il processo legislativo dell'Unione europea a quasi 20 anni dal quadro per “Legiferare meglio”
RS 16/2018	Riesame <i>ex post</i> della legislazione UE: un sistema ben concepito ma incompleto

Abbreviazioni

AMF: assistenza macrofinanziaria.

BEI: Banca europea per gli investimenti.

Corte: Corte dei conti europea.

DCI: strumento di cooperazione allo sviluppo (*Development Cooperation Instrument*).

DG BUDG: direzione generale del Bilancio della Commissione europea.

DG ECFIN: direzione generale degli Affari economici e finanziari della Commissione europea.

DG INTPA: direzione generale per i Partenariati internazionali della Commissione europea.

DG NEAR: direzione generale della Politica di vicinato e dei negoziati di allargamento della Commissione europea.

DOAG: decisione relativa all'associazione oltremare, compresa la Groenlandia (*Decision on the Overseas Association, including Greenland*).

EAG: garanzia per le azioni esterne (*External Action Guarantee*).

EFSD: Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (*European Fund for Sustainable Development*).

EFSD+: Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (*European Fund for Sustainable Development Plus*).

ENI: strumento europeo di vicinato (*European Neighbourhood Instrument*).

IEFS: istituzioni europee di finanziamento allo sviluppo.

IFS: istituzione di finanziamento allo sviluppo.

INSC: strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (*International Nuclear Safety Cooperation*).

IPA: strumento di assistenza preadesione (*Instrument for Pre-Accession Assistance*).

NDICI – Europa globale: strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale (*Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – Global Europe*).

SWD: documento di lavoro dei servizi della Commissione (*Staff working document*).

Glossario

Lemma	Spiegazione
Accantonamento	Termine contabile che designa la migliore stima di una probabile passività futura di scadenza o ammontare incerti, che viene iscritta a bilancio.
Assistenza macrofinanziaria	Forma di aiuto finanziario erogato dall'UE a paesi partner che attraversano una crisi di bilancio o della bilancia dei pagamenti.
Banca europea per gli investimenti	Banca dell'UE, i cui azionisti sono gli Stati membri, che fornisce finanziamenti a progetti per sostenere l'attuazione delle politiche dell'UE, principalmente nell'UE, ma anche oltre i suoi confini.
Beneficiario finale	Persona o entità che beneficia di finanziamenti a titolo dell'EFSD+ direttamente forniti dalla BEI oppure da un altro intermediario finanziario.
Debito sovrano	Denaro dovuto dall'amministrazione pubblica centrale ai creditori nazionali ed esteri.
Documento di lavoro dei servizi della Commissione (<i>Staff working document</i>).	Documento della Commissione non vincolante redatto a fini di discussione interna o esterna all'istituzione.
Effetto moltiplicatore	Caso in cui un dato cambiamento in una particolare risorsa, come investimenti o garanzie dell'UE, causa un cambiamento maggiore in una realizzazione, quale un investimento totale.
Finestra d'investimento	Nell'ambito della garanzia per le azioni esterne, area destinataria del sostegno dell'EFSD+ per portafogli di investimenti in regioni, paesi o settori specifici.

Lemma	Spiegazione
Garanzia di bilancio	Impegno a ricorrere al bilancio dell'UE per compensare la Banca europea per gli investimenti e altre istituzioni di finanziamento allo sviluppo delle eventuali perdite subite in caso di inadempienza di un beneficiario nel contesto dell'EFSD+, ad esempio in relazione a un prestito.
Giurisdizioni non cooperative	Paese che non soddisfa le norme della buona governance fiscale.
Istituzioni di finanziamento allo sviluppo	Banche di sviluppo specializzate o controllate, generalmente in maggioranza di proprietà statale, costituite per sostenere lo sviluppo del settore privato in paesi in via di sviluppo.
Legiferare meglio	Concetto guida della politica e del processo legislativo dell'UE, fondato sul principio che la regolamentazione dovrebbe conseguire i propri obiettivi al minor costo possibile ed essere elaborata all'insegna della trasparenza, sulla base di riscontri empirici e con il coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interessi.
Obiettivi di sviluppo sostenibile	I 17 obiettivi stabiliti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile per incoraggiare tutti i paesi all'azione in settori di importanza cruciale per l'umanità e per il pianeta.
Operazioni di finanziamento misto – <i>Blending</i>	Pratica che consiste nel combinare le sovvenzioni dell'UE con prestiti o strumenti di capitale provenienti da finanziatori pubblici e/o privati.

Lemma	Spiegazione
Piccole e medie imprese	Definizione dimensionale applicata alle aziende e ad altre organizzazioni sulla base del numero di dipendenti e di determinati criteri finanziari. Le piccole imprese occupano meno di 50 dipendenti e hanno un fatturato o un bilancio finanziario totale che non supera i 10 milioni di euro. Le medie imprese occupano meno di 250 dipendenti e hanno un fatturato massimo di 50 milioni di euro o un bilancio finanziario totale massimo di 43 milioni di euro.
Tasso di copertura	Percentuale di una passività finanziaria autorizzata cui deve corrispondere un accantonamento.

DIRITTI D'AUTORE

© Unione europea, 2024

La politica di riutilizzo della Corte dei conti europea è stabilita dalla [decisione della Corte n. 6-2019](#) sulla politica di apertura dei dati e sul riutilizzo dei documenti.

Salvo indicazione contraria (ad esempio, in singoli avvisi sui diritti d'autore), il contenuto dei documenti della Corte di proprietà dell'UE è soggetto a licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale \(CC BY 4.0\)](#). Ciò significa che, in linea generale, ne è consentito il riutilizzo, a condizione che sia citata la fonte in maniera appropriata e che siano indicate le eventuali modifiche. In caso di riutilizzo del materiale della Corte, il significato o il messaggio originari non devono essere distorti. La Corte dei conti europea non è responsabile delle eventuali conseguenze derivanti dal riutilizzo del proprio materiale.

Se un contenuto specifico permette di identificare privati cittadini (ad esempio nelle foto che ritraggono personale della Corte) o se include lavori di terzi, è necessario chiedere un'ulteriore autorizzazione.

Ove concessa, tale autorizzazione annulla e sostituisce quella generale già menzionata e indica chiaramente ogni eventuale restrizione dell'uso.

Per utilizzare o riprodurre contenuti non di proprietà dell'UE, può essere necessario richiedere un'autorizzazione direttamente ai titolari dei diritti.

Il software o i documenti coperti da diritti di proprietà industriale, come brevetti, marchi, disegni e modelli, loghi e nomi registrati, sono esclusi dalla politica di riutilizzo della Corte.

I siti Internet istituzionali dell'Unione europea, nell'ambito del dominio europa.eu, contengono link verso siti di terzi. Poiché esulano dal controllo della Corte, si consiglia di prender atto delle relative informative sulla privacy e sui diritti d'autore.

Uso del logo della Corte dei conti europea

Il logo della Corte dei conti europea non deve essere usato senza previo consenso della stessa.

PDF	ISBN 978-92-849-3762-2	ISSN 1977-5709	doi:1977-5709	QJ-01-24-042-IT-N
-----	------------------------	----------------	---------------	-------------------